

**CONTRATTO PER IL POSIZIONAMENTO DI  
ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN (BBB-.....)**

TRA

BBBELL SPA, con sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 185, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 991171 (R.E.A.), Partita IVA 08666990018, in persona dell'amministratore pro-tempore e legale rappresentante, Ing. Enrico BOCCARDO, C.F.: BCCNRC68R23D208T,

(di seguito per brevità BBBELL)

E

..... con sede in

.....

Partita IVA ..... in persona del .....

C.F.: ..... PEC .....

in qualità di ..... munito dei necessari poteri,

(di seguito per brevità CONCEDENTE)

**PREMESSO CHE**

- BBBELL è una società autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari ad operare in Italia nel campo delle telecomunicazioni (DL n. 295 del 01/08/2003) ed iscritta al registro degli operatori di comunicazione (ROC), avente come principale obiettivo commerciale, quello di offrire i propri servizi di comunicazione elettronica ad aziende e privati ubicati sul territorio Italiano;
- Il CONCEDENTE possiede la proprietà o il legittimo possesso di strutture di interesse alla realizzazione di un punto di distribuzione e rilancio via radio dei servizi di telecomunicazione offerti da BBBELL.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**1. OGGETTO**

..... concede a BBBELL, che accetta, il diritto di installare le proprie antenne e le apparecchiature tecnologiche per il trasporto di dati wireless a banda larga denominata Hiperlan ..... sulle ..... seguenti ..... strutture

(Foglio ..... Mappale .....).

(di seguito indicate complessivamente come STRUTTURE  
o, singolarmente, come STRUTTURA)

**2. PRESCRIZIONI TECNICHE**

BBBELL potrà installare sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA) un impianto di trasmissione /ricezione costituito da:

- antenne punto-punto e punto-multipunto di tipo pannellare, aventi le seguenti dimensioni massime: diametro di 90 cm oppure lato di 60cm.
- un armadio tecnico (P35 x L70 x H150cm) a tenuta stagna, posto alla base della stessa, adatto a contenere le apparecchiature elettroniche.

Compatibilmente con la sicurezza delle strutture, BBBELL potrà aggiungere tutte le infrastrutture di sostegno, necessarie a posizionare in modo più agevole le proprie apparecchiature radio.

BBBELL potrà inoltre raccordare il proprio armadio in fibra ottica utilizzando eventuali passaggi esistenti o predisponendone di nuovi all'uopo.

### 3. CORRISPETTIVO

BBBELL, a fronte del predetto diritto di installazione sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA), si impegna a corrispondere al CONCEDENTE quanto riportato nell'allegata Appendice A.

### 4. DURATA E RECESSO

Il presente contratto di ospitalità ha una durata iniziale di 6 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato, per eguale periodo, nell'ipotesi in cui il CONCEDENTE non comunichi alla BBBELL disdetta da recapitarsi con lettera raccomandata A/R. 180 giorni prima della scadenza di ogni periodo.

A BBBELL è attribuita, invece, la facoltà di recedere dal presente contratto di ospitalità in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di 180 giorni, mediante lettera raccomandata A/R.

In tal caso, salvo contraria volontà del CONCEDENTE, anche l'eventuale contratto di fornitura di servizi da parte di BBBELL dovrà ritenersi risolto di diritto, senza diritto alcuna pretesa e/o indennità di qualunque sorta da entrambe le parti.

### 5. ENERGIA ELETTRICA

Le modalità di erogazione dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione delle antenne e degli apparati installati sono riportate nell'allegata Appendice A.

### 6. ONERI E SPESE A CARICO DI BBBELL

Oltre agli oneri previsti dalla legge per imposte, concessioni e permessi, sono a carico di BBBELL tutti i costi necessari per la messa in opera dell'impianto, quelli per la rimozione del medesimo al termine del contratto di ospitalità e per il ripristino alle condizioni originarie. BBBELL si impegna ad eseguire le suddette operazioni a regola d'arte.

### 7. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Tutti gli interventi di manutenzione all'impianto saranno a totale carico della BBBELL.

Il CONCEDENTE si impegna a concedere il diritto di accesso all'impianto al personale BBBELL, o da questa incaricato di svolgere gli interventi di manutenzione.

Il personale addetto alla manutenzione sarà autorizzato a sostare sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA) il tempo strettamente necessario ad effettuare la manutenzione e/o regolazione degli apparati.

BBBELL si impegna affinché gli interventi vengano eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore liberando il CONCEDENTE da ogni responsabilità in merito.

### 8. COPERTURA ASSICURATIVA

BBBELL ha provveduto a stipulare idonee polizze assicurative RTC/RTO con primarie Compagnie di Assicurazioni a copertura degli eventuali danni cagionati durante la conduzione e/o la manutenzione dell'impianto in oggetto. BBBELL si impegna a fornire, in caso di richiesta da parte del CONCEDENTE, copia delle medesime.

### 9. EMISSIONE ONDE RADIO E COMPATIBILITÀ CON ALTRI IMPIANTI RADIO

BBBELL garantisce che gli impianti rispettano i limiti prescritti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di radiazioni non ionizzanti.

BBBELL, nel rispetto del D.Lgs. 259/03 e s.m.i., lascia il CONCEDENTE libero di incoraggiare la concorrenza propria sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA) alla sola condizione che le frequenze usate non siano operanti nella gamma delle frequenze utilizzate e non creino interferenze con le apparecchiature installate. A tal proposito si richiede che l'eventuale inserimento sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA) di un altro operatore WISP sia comunicato formalmente attraverso Raccomandata RR o PEC e che sia necessaria la risposta di BBBELL entro 10 giorni per dare inizio ai lavori di installazione.

### 10. SUBCONCESSIONE O CESSIONE

Sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto a terzi da parte di BBBELL pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### 11. ESENZIONE

Alla scadenza del presente contratto, per qualsivoglia ragione, la concedente non diverrà proprietaria delle antenne e delle apparecchiature di BBBELL, in espressa deroga al disposto dell'art. 934 c.c. .

#### 12. RESPONSABILITÀ

BBBELL risarcirà i danni al CONCEDENTE e/o a terzi per fatti alla stessa imputabili durante l'installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti di ricezione/trasmissione.

BBBELL garantisce che l'impianto sarà realizzato in osservanza delle prescrizioni amministrative e sanitarie in materia.

BBBELL esonera il CONCEDENTE da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose in dipendenza dalla cattiva conduzione e/o manutenzione degli impianti installati.

#### 13. FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

#### 14. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualunque modifica al presente contratto di ospitalità può avere effetto ed essere provata esclusivamente mediante atto scritto.

#### 15. PRIVACY

Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e s.m.i., BBBELL informa che il trattamento dei dati personali in suo possesso, costituisce oggetto di trattamento secondo quanto riportato dall'informativa ai fornitori disponibile sul sito [www.bbbell.it/privacy/](http://www.bbbell.it/privacy/).

#### 16. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si perfeziona mediante lo scambio di corrispondenza scritta via PEC o raccomandata AR. Il contratto di ospitalità, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo a cura della parte che ne avrà interesse. Per quanto non richiamato nel presente articolo, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

#### 17. REGISTRAZIONE

L'eventuale registrazione del presente contratto dovrà essere eseguita a cura del Concedente, con ripartizione delle spese in egual misura tra il Concedente e BBBELL.

#### 18. ALLEGATI

Fanno parte integrante del contratto l'Appendice A ed eventuali schede di descrizione dei servizi.

Data \_\_\_\_\_

Il Concedente

.....

.....

BBBELL SPA

Il Presidente

Ing. Enrico Boccardo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente i patti che riguardano: 3 (corrispettivo), 4 (durata e recesso), 7 (manutenzione dell'impianto), 10 (sub concessione o cessione), 11 (esenzione), 13 (foro competente), 14 (modifiche contrattuali) e 16 (perfezionamento del contratto) e 17 (registrazione).

Il Concedente

.....

.....

BBBELL SPA

Il Presidente

Ing. Enrico Boccardo

## APPENDICE A

### AL CONTRATTO DI OSPITALITÀ PER IL POSIZIONAMENTO DI ANTENNE WIRELESS CON TECNOLOGIA HIPERLAN (BBB-\_\_\_\_\_)

#### CORRISPETTIVO

BBBELL, a fronte del predetto diritto di installazione sulle STRUTTURE (o singolarmente sulla STRUTTURA), si impegna a corrispondere al CONCEDENTE le seguenti forniture ad uso gratuito:

- n. 1 collegamento internet di tipo OFFICE 20 presso sede del Comune da stabilire in fase di attivazione

Il valore economico delle forniture sopra elencate è pari ad €360 (Euro trecentosessanta/00) + IVA.

Il servizio sarà erogato secondo la modalità dettagliate nelle allegate OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE.

Il servizio sarà erogato in modalità "flat", ovvero attivo 24 ore al giorno senza limitazioni sulla quantità di dati movimentati.

BBBELL provvederà ad installare ed attivare quanto sopra a propria cura e spese a condizione che i punti prescelti risultino in visibilità ottica con la rete BBBELL.

Nulla sarà dovuto dal CONCEDENTE per l'installazione e l'attivazione dei servizi citati.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, BBBELL emetterà fattura annuale dei SOLI CANONI dei servizi erogati al relativo "valore normale", come previsto dagli artt. 11, 13, comma 2, lettera d) e 14 del D.P.R. 633/72, entro 30 giorni dall'attivazione degli stessi.

Il CONCEDENTE, dal canto suo, dovrà emettere regolare documento fiscale per il pagamento o, nel caso non ne sia tenuto, specifica richiesta scritta per il diritto di utilizzo concesso, a compensazione del servizio permutato da BBBELL ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c. Le parti convengono, sin d'ora, la compensazione legale delle rispettive prestazioni di servizio erogate.

Nel caso in cui venisse meno la necessità da parte del CONCEDENTE di utilizzare i servizi di connettività BBBELL, nulla sarà dovuto al CONCEDENTE.

Qualora il comune di Millesimo realizzi una nuova struttura, BBBell si impegnerà a spostare le proprie antenne e l'armadio tecnico presso ale nuova struttura.

#### 13. FORO COMPETENTE

Le parti concordano che il foro competente per ogni controversia sarà quello di Savona-

#### ENERGIA ELETTRICA

BBBELL provvederà ad attivare una propria utenza indipendente e a sostenere i costi dei relativi consumi.

Data \_\_\_\_\_

COMUNE DI MILLESIMO

B.B.BELL SPA  
Il Presidente  
Enrico Boccardo